

Statuti dell'Association "Chemins d'Assise"

Articolo 1. Denominazione.

È stata creata a Cortambert – 71250 Cluny, il 26/10/2024 un'associazione disciplinata dalla legge del 1° luglio 1901 e chiamata: **Chemins d'Assise**.

Articolo 2. Oggetto.

Ha come scopo la messa in opera nonché la promozione, lo sviluppo e il mantenimento di un itinerario con partenza da Vézelay (Yonne) fino ad Assisi (Umbria – Italia). Questo cammino detto "di pellegrinaggio" sarà promosso nelle connotazioni religiose, spirituali e culturali con la collaborazione delle collettività locali delle regioni attraversate, con le associazioni escursionistiche, culturali e di valorizzazione del patrimonio artistico, naturalistico, storico ed infine con i responsabili religiosi e le Chiese interessati.

Potrà, per compiere questa missione, comprare o affittare beni mobili e immobili.

Articolo 2 bis.

L'associazione è aperta a tutti nel rispetto delle convinzioni individuali.

Articolo 3. Sede sociale.

La sede sociale dell'associazione è fissata dal 9 novembre 2024 da **Éric Saillant - 26b Rue de la Noue - 71380 SAINT MARCEL** e potrà essere trasferita in qualunque altro luogo del territorio francese con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 bis.

La durata di vita dell'associazione è illimitata.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno civile.

Articolo 4. Composizione.

L'associazione è composta da membri attivi dal giorno dell'adesione ed eventualmente da soci onorari, scelti dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione, in virtù di servizi resi all'associazione. Questi soci onorari possono essere esenti dal pagamento della quota associativa. Altre categorie di soci possono essere esenti dal pagamento della quota associativa su decisione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5. Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde col decesso, con le dimissioni o per radiazione (sia per mancato pagamento della quota associativa sia per non-rispetto degli Statuti o dei Regolamenti). La radiazione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, l'interessato(a) essendo stato(a) ascoltato(a) e avendo potuto fare appello davanti all'Assemblea Generale che decide, in ultima istanza, con la maggioranza semplice dei soci presenti.

Articolo 6. Risorse.

Le risorse dell'associazione sono composte:

- dalle quote associative dei soci (il cui importo viene deciso annualmente dal Consiglio di Amministrazione).
- dalle sovvenzioni pubbliche e private.
- dalle donazioni.
- dalle retribuzioni di servizi resi.
- dalle risorse proprie provenienti dalle attività.
- dai prodotti finanziari.
- da ogni risorsa autorizzata dalla legge.

Articolo 7. Consiglio di Amministrazione.

L'associazione è amministrata, a titolo volontario e gratuito, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a dieci membri scelti dal Consiglio di Amministrazione per le loro competenze e il loro senso del bene comune e proposti a essere eletti per tre anni dall'Assemblea Generale. Possono essere rieletti. Il rinnovo avviene per un terzo ogni anno. Dovranno avere più di 18 anni e in possesso dei propri diritti civili. Il voto potrà avvenire a scrutinio segreto se la richiesta è fatta da un minimo di un terzo dei membri con diritto al voto in assemblea.

Articolo 7 bis.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta viene convocato dal Presidente o alla richiesta dei due terzi dei suoi membri.

La presenza di un terzo dei membri è necessaria per la validità delle deliberazioni. Le decisioni vengono prese con la maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati. La voce del Presidente è preponderante in caso di parità di voti.

Viene trascritto un verbale di riunione per ogni seduta. È firmato da due amministratori.

Articolo 7 ter.

Il Consiglio di Amministrazione amministra e rappresenta l'associazione in ogni circostanza. È investito dai più estesi poteri per tutto ciò che riguarda il funzionamento dell'associazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Compie e autorizza tutti gli atti e operazioni coerenti con lo scopo dell'associazione.

In particolare, delibera sulle ammissioni e le radiazioni. Stabilisce il bilancio per ogni esercizio, amministra i crediti, gestisce le risorse, determina l'importo delle quote associative ed è incaricato della loro riscossione. Ha il potere di acquistare, scambiare, cedere, affittare, prendere in prestito, stare in giudizio, transigere, stipulare qualsiasi tipo di contratto e farlo eseguire, assumersi tutti gli impegni, ricevere qualsiasi somma dovuta, rilasciare ricevute, rinunciare a ogni diritto.

Convoca l'Assemblea Generale.

Le deliberazioni relative ad acquisti, scambi e alienazioni di beni immobili necessari allo scopo dell'associazione devono essere approvati dall'Assemblea Generale.

Articolo 8. L'Ufficio della Presidenza.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri, un Ufficio della Presidenza composto da almeno tre membri: un presidente, un segretario, un tesoriere. Secondo le necessità, il Consiglio di Amministrazione può scegliere altri membri dell'Ufficio come un vice presidente, un vice segretario e un vice tesoriere.

Il voto può essere a scrutinio segreto se la richiesta è sostenuta da un minimo di un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Ufficio della Presidenza sono eletti per tre anni rinnovabili.

L'Ufficio assicura il funzionamento dell'associazione e veglia all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale.

Il Presidente è abilitato a rappresentare l'associazione in tutti gli atti della vita civile e giudiziaria. Può delegare i suoi poteri previa approvazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

Apri conti bancari e postali in nome dell'associazione.

In caso di assenza o di impedimento, è legittimamente sostituito in tutti i suoi poteri dal vice presidente o, in difetto, dal segretario.

Articolo 9. Assemblea Generale.

I membri dell'associazione, in regola con il pagamento della quota associativa dell'esercizio in corso, si riuniscono in Assemblea Generale su convocazione del Presidente. L'Assemblea Generale avviene alla data e nel luogo fissati dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno e ogni qual volta venga convocata dal Presidente o su richiesta della metà dei suoi membri.

Delibera sui rapporti relativi alla gestione e alla situazione morale e finanziaria dell'associazione.

Vota il bilancio dell'esercizio successivo. Se è necessario, provvede al rinnovo dei membri del Consiglio di Amministrazione e delibera su tutte le questioni portate all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono documentate nei verbali di assemblea firmati da due amministratori.

Articolo 10. Modifiche degli Statuti.

Gli Statuti possono essere modificati solamente su proposta del Consiglio di Amministrazione o della metà dei membri dell'associazione. L'Assemblea Generale Straordinaria, composta al minimo della metà del numero totale dei membri presenti o rappresentati, voterà le modifiche. Se questo quorum non viene raggiunto, l'Assemblea Generale Straordinaria sarà di nuovo convocata entro un intervallo di non meno di quindici giorni e potrà allora deliberare qualsiasi sia il numero dei membri presenti o rappresentati.

In ogni caso, gli statuti (eccetto l'indirizzo della sede associativa che può essere cambiata dal Consiglio di Amministrazione) possono essere modificati soltanto con il raggiungimento della maggioranza dei due terzi dei membri presenti o rappresentati.

Articolo 11. Scioglimento.

Se il numero dei membri dell'associazione dovesse ridursi a meno di tre, i membri rimasti avrebbero tutti i poteri per prendere le decisioni utili ad assicurare o fare riprendere il funzionamento dell'associazione.

In caso di scioglimento dell'associazione votata dall'Assemblea Generale, secondo le condizioni fissate dall'articolo 13, quest'ultima designerà uno o più commissari incaricati della liquidazione dei beni dell'associazione. Attribuirà il valore attivo netto a una o più associazioni analoghe, in conformità alle disposizioni della legge del 1° luglio 1901.

Articolo 12. Regolamento interno.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire un regolamento interno per indicare le regole principali di organizzazione e di funzionamento dell'associazione. Questo regolamento dovrà essere approvato dall'Assemblea Generale.

Articolo 13. Formalità amministrative.

Per rilasciare dichiarazioni, pubblicazioni o per compiere formalità prescritte dalla legge, ogni potere è dato all'incaricato delle spedizioni di copie o estratti dei suddetti statuti e di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale.

A Saint Marcel, sabato 15 marzo 2025.

La Presidente,
Brigitte FOCH

Il Segretario,
Luc MENAGER